

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpl

Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22



Dal 1° maggio 2015
è istituita
una nuova indennità denominata NASpl che sostituisce
l'indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl.



Destinatari

Lavoratori con un rapporto di lavoro
subordinato
che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione.



Esclusi

- dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.



Requisiti

- stato di disoccupazione involontario;
- almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Non è più richiesta anzianità assicurativa.



Requisiti

- Stato di disoccupazione involontario

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° maggio 2015, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni ovvero per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.



Requisiti

13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La precedente contribuzione, versata o dovuta, nell'assicurazione contro la DS, nonché nell'ASpl è valida ai fini della NASpl.



Contribuzione utile

Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili:

- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS, ASpl e NASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per periodi di
 - maternità obbligatoria (se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione),
 - congedo parentale purché regolarmente indennizzato e intervenuto in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.



Contribuzione utile

In presenza di periodi di lavoro nel settore agricolo e di periodi di lavoro in settori non agricoli si applicano:

Il criterio della prevalenza

I parametri di equivalenza



Contribuzione non utile

Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.



Contribuzione non utile

Non sono, inoltre, considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

- malattia e infortunio sul lavoro in assenza di integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi devono essere neutralizzati.



Requisiti

30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e individuazione del periodo.

Nei casi di:

- malattia e infortunio sul lavoro in assenza di integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
 - cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
 - assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità,
- ai fini della determinazione del periodo di 12 mesi per la verifica del requisito delle 30 giornate, i suddetti periodi, non considerati utili, devono essere neutralizzati.



30 giornate di lavoro effettivo (segue)

Esclusivamente al fine dell'individuazione delle 30 giornate:

i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria - se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione - determinano un ampliamento, pari alla durata degli eventi medesimi, del periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.



Presentazione della domanda

La domanda va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione dal lavoro.



Decorrenza della prestazione

La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; se presentata successivamente all'ottavo giorno la prestazione decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.



Condizionalità

L'erogazione della prestazione NASpl è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Con decreto legislativo di cui all'articolo 1, co. 3, della legge n.183 del 2014 dovranno essere introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpl alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione contenuta nel d. lgs. n. 22 del 2015 in ordine alla condizionalità nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.



Base di calcolo e Misura

L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo ottenuta partendo dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Si ottiene così la:

retribuzione media mensile



Base di calcolo e Misura

L'indennità mensile è pari al:

- 75% della retribuzione media mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito (dal 1° maggio 2015: € 1.195);
- 75% dell'importo stabilito incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e il predetto importo, nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all'importo stabilito.



Base di calcolo e Misura

L'indennità non può superare un importo massimo mensile stabilito dalla legge, che dal 1° maggio e per il 2015 è pari a € 1.300.

All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.



Base di calcolo e Misura

Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015, la misura della prestazione NASpl è allineata a quella della generalità dei lavoratori.



Durata della prestazione

La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.



Durata della prestazione

modalità di determinazione dei periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione

Per DSO e ASpl interamente fruite e con durata della prestazione fino a 12 mesi si considerano periodi di contribuzione che vi hanno dato luogo le settimane presenti nei 12 mesi precedenti l'evento di disoccupazione.

Per ASpl interamente fruite e con durata della prestazione superiore a 12 mesi si considerano periodi di contribuzione che vi hanno dato luogo le settimane di contribuzione utili al diritto all'ASpl presenti nel periodo precedente l'evento di disoccupazione di durata pari alla durata teorica della prestazione.



CASI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE
CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA
PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI
In questi casi vengono escluse dal computo:

a	<i>n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2011, 2012 e 2013, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un'età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un'età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;</i>
b	<i>n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un'età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un'età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;</i>
c	<i>n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dieci mesi di prestazione avendo un'età anagrafica inferiore a cinquanta anni;</i>
d	<i>n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dodici mesi di prestazione avendo un'età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;</i>



	<p>CASO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI</p>
a	<p><i>Per un lavoratore che ha fruito interamente di prestazione DSO O ASpI, con durata teorica fino a 12 mesi, dovrebbero non essere computate ai fini di una NASpI 52 settimane. Tuttavia nei dodici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 52 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane.</i></p>



	<p style="text-align: center;"> CASI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L' ASpI (lavoratori ultracinquantacinquenni) In questi casi vengono escluse dal computo: </p>
a	<p><i>n.60 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito quattordici mesi di prestazione avendo un'età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.60 settimane di contribuzione nei quattordici mesi precedenti l'evento di disoccupazione.</i></p>
b	<p><i>n.69 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito sedici mesi di prestazione avendo un'età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.69 settimane di contribuzione nei sedici mesi precedenti l'evento di disoccupazione.</i></p>



CASI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE
CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA
PRESENTE PARZIALMENTE
NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE
CHE PRECEDONO L'ASpI
(lavoratori ultracinquantacinquenni)

a *Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito interamente di prestazione ASpI 2014 dovrebbero non essere computate, ai fini di una NASpI, 60 settimane. Tuttavia nei quattordici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 60 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane.*



Durata della prestazione

Per DSO e ASpl, se la prestazione non è stata fruita per intero si considerano i periodi di contribuzione che vi hanno dato luogo.



CASI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE
CON CONTRIBUTUZIONE NECESSARIA
PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI

Si ipotizzi che un soggetto di età anagrafica inferiore a cinquanta anni, a seguito di evento di cessazione dal lavoro avvenuta nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, abbia percepito otto mesi dei dieci spettantigli teoricamente.

La contribuzione che permetteva di accedere alla prestazione di dieci mesi era non inferiore a 52 settimane.

Dovendo determinare quanta parte di detta contribuzione ha dato luogo alla prestazione fruita in concreto per soli otto mesi e non può più essere utilizzata in futuro si opererà dividendo 52 per 10 e moltiplicando il risultato per 8. Si otterrà 41,6 che rappresenta il numero di settimane di contribuzione che dovrà essere escluso (sempre che tale numero di settimane sia presente negli ultimi 12 mesi) dal procedimento di calcolo della durata di una prestazione NASpI.

Analoghe modalità di proporzionamento si applicheranno per tutti gli altri casi di fruizione parziale della prestazione.



CASI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE
CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA
PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI

a *Per un lavoratore che ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 2 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a $2/12$ di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l'ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica.*

*Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; $2/12$ di 52 settimane = 9;
si assume il minore tra i due valori, cioè 9.*

b *Diversamente, per un lavoratore che ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 5 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a $5/12$ di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l'ASpI.*

*Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; $5/12$ di 52 settimane = 22;
si assume il minore tra i due valori, cioè 18.*



	<p style="text-align: center;">CASI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L'ASpI (lavoratori ultracinquantacinquenni)</p>
a	<p><i>Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 2 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei sedici mesi precedenti l'ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica.</i></p> <p><i>Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 2/16 di 69 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9.</i></p>
b	<p><i>Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 5 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei sedici mesi precedenti l'ASpI.</i></p> <p><i>Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 5/16 di 69 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18.</i></p>



Durata della prestazione

Per tutte le prestazioni di DSO o di ASpl le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare prioritariamente la contribuzione più risalente delle suddette ultime 52 settimane considerate.



ESEMPIO

Valutazione su una prestazione di Disoccupazione ordinaria (DSO) erogata nel 2012:

*Contribuzione che dava luogo alla prestazione pari a 52 settimane,
22 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono precedenti l'inizio del
quadriennio di riferimento NASPI;*

*30 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono comprese nel
quadriennio di riferimento NASPI;*

durata prestazione DSO teorica 52 settimane;

durata prestazione DSO effettivamente fruita 26 settimane.

*Le settimane non computabili ai fini della determinazione della durata di una NASpI sono in
questo esempio solo 4, poiché le altre 22 settimane di contribuzione in esame sono esterne
al quadriennio di riferimento NASPI.*



Durata della prestazione

Per le DS O con requisiti ridotti e mini ASpl 2012, si considerano periodi di contribuzione che vi hanno dato luogo:

- tutti i contributi presenti nell'anno solare di riferimento.

Per l'indennità di disoccupazione mini ASpl, operando già un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, si considerano periodi di contribuzione che vi hanno dato luogo:

un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini ASpl effettivamente erogate.



Durata della prestazione

Per le prestazioni di DS agricola erogate nell'ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità NASpl si considerano periodi di contribuzione che vi hanno dato luogo:

le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennità di disoccupazione agricola.



Durata della prestazione

Per le indennità NASpl già percepite si considerano periodi di contribuzione che vi hanno dato luogo:

un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalla prestazione NASpl effettivamente erogata.



Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

Contratto di lavoro subordinato

- Se dal contratto deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:
 - contratto di durata superiore a sei mesi, si produce la decadenza dalla prestazione;
 - contratto di durata non superiore a sei mesi, sospensione d'ufficio dell'indennità che al termine della rioccupazione riprende per il periodo residuo.



Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

Nuovo contratto di lavoro subordinato

- Se dal contratto (di qualunque durata) deriva un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale si mantiene la prestazione alle seguenti condizioni:
- Comunicazione all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, del reddito annuo previsto;
 - Il datore di lavoro o l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpl e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

La prestazione è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica la sospensione di cui all'art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015; se il rapporto è di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica la decadenza.



Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

Lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
che cessi involontariamente da uno di essi

Se il reddito è inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e se si comunica all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, il lavoratore ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la NASpI ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto.

La riduzione di cui sopra è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.



Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

Lavoro autonomo

- Se il reddito è inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione e se si è provveduto ad effettuare comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio dell'attività:
- l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma da presentare all'Istituto entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.



Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità NASpl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo della prestazione spettante non ancora percepito a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl.



Incentivo all'autoimprenditorialità

Non è riconosciuto in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.



Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla NASpl, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità NASpl.



Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La corresponsione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'ANF



Decadenza dall'indennità

Si decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni di cui al d.lgs. n. 22 del 2015;
- c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpl;
- f) violazione delle regole di condizionalità di cui al d.lgs. n. 22 del 2015



Prestazioni accessorie e Regime fiscale

Contributi figurativi di cui all'art.12 d.lgs. n. 22/2015
Assegno per il nucleo familiare

- Detrazioni fiscali
- Conguaglio tra ritenute operate e imposta dovuta
- CU



Ricorsi

Il ricorso amministrativo va presentato al Comitato provinciale entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

- online utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it;
- tramite i patronati e gli intermediari dell'Istituto



Ricorsi

Il ricorso giudiziario avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione va presentato entro il termine decadenziale di un anno che decorre in alternativa:

dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;

dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;

dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;

dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.



Istituti in vigore

Alle prestazioni collegate alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di ASpl.

